



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

IMPIANTO RICREATIVO COMUNALE DI VIA TESORIERE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il Comune di Borgo San Dalmazzo concede in uso e gestione l'impianto ricreativo situato in Borgo San Dalmazzo - in Via Tesoriere (ex Area Bagnis), che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del Comune che dichiara di condividere.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'intero impianto ricreativo situato in Borgo San Dalmazzo - in Via Tesoriere (ex Area Bagnis).
2. Ai fini del presente disciplinare, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto ricreativo e le attrezzature ad esso appartenenti.
3. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
4. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco allegato sotto la lettera «A» al presente disciplinare.
5. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del Comune, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla relativa convenzione.
6. Il concessionario, previo assenso del Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive e tecnologiche che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
7. Il Comune può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al quarto comma del presente articolo.

ARTICOLO 2 - CANONE ED ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Il concessionario, che dovrà versare al Comune di Borgo San Dalmazzo un corrispettivo annuo, per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, pari ad euro,..... (..... virgola), assume il diritto esclusivo di utilizzo del chiosco eretto nell'ambito del compendio ricreativo. Il canone offerto in sede di gara si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a totale rischio e pericolo del concessionario ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il concessionario stesso non abbia tenuto presente in sede di gara.
2. Il canone dovrà essere versato al Comune di Borgo San Dalmazzo mediante bonifico bancario in un'unica rata entro il mese precedente al termine di ogni annualità con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione comunale.
3. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
4. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma.
5. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella del contratto di concessione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata del contratto di concessione.

6. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

7. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.

8. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà una durata di anni sette dalla data di stipula del relativo contratto, rinnovabile una sola volta, per ulteriori anni cinque, con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata.

Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, il contratto potrà anche essere risolto consensualmente e sostituito con altro accordo definito tra le parti ovvero integrato con le modifiche che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ AMMESSE

L'utilizzo del complesso ricreativo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività ricreative con lo stesso compatibili.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune proprietario.

L'utilizzo del campo per il gioco del calcio e della pista di pattinaggio viene prioritariamente riservato ai cittadini residenti in Borgo San Dalmazzo e resta comunque consentito ai soggetti non residenti in mancanza di coincidenti richieste di utilizzo da parte dei residenti.

Tutti gli impianti non possono essere utilizzati per il regolare allenamento o la disputa di incontri sportivi da parte di gruppi organizzati se non su espressa autorizzazione da parte del Comune proprietario.

Il concessionario incaricato della gestione e manutenzione dell'area (gestore) vigilerà affinché sia rispettato il presente regolamento ed ha facoltà di allontanare dall'area i contravventori.

ARTICOLO 5 - USO DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario garantisce gli adempimenti di cui al presente disciplinare nel corso di ogni intero anno solare, nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e tra le ore 14,00 e le ore 22,00 di ogni giorno, salvo necessità temporanee dovute allo svolgimento di tornei e salvo casi di forza maggiore.

2. Per tutto il mese antecedente lo svolgimento dei consueti tornei annuali è interdetto l'utilizzo del campo per il gioco del calcio.

3. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.

4. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni commesse dal concessionario a leggi o regolamenti o alla presente convenzione, risponde personalmente il concessionario medesimo.

5. Per salvaguardare aree di gioco, attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso ricreativo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione.

6. Tutti i luoghi dell'impianto frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
7. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.
8. Il concessionario dovrà garantire l'applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili. Resta inteso che il concessionario dovrà rispettare gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lg. 81/2008 e s.m.i.
9. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.
10. E' vietato l'accesso all'area da parte dei veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi utilizzati per lo scarico di merci commissionate dal gestore e di quelli necessari o funzionali ai lavori di manutenzione dell'area stessa.
11. L'utilizzo del campo per il gioco del calcio per lo svolgimento di partite occasionali è consentito nell'orario compreso tra le 16,00 e le 19,00.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è accordata la priorità per l'uso dell'impianto avuto in concessione da parte dei propri associati per lo svolgimento di allenamenti e gare. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Il Comune può riservare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti per uno o più giorni alla settimana scelti in relazione alla tipologia della struttura e alle esigenze scolastiche e sportive.
3. La riserva di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al concessionario, che si uniformerà ad essa in sede di formulazione del proprio calendario di utilizzo dell'impianto.
4. Spetta al Comune disporre, oltre alla riserva di cui al precedente comma 2, di eventuali spazi residui non utilizzati dall'assegnatario per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe.
5. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva - e comunque almeno con frequenza settimanale - al concessionario.
6. Il concessionario, a richiesta del Comune da effettuarsi con congruo anticipo, dovrà lasciare libero l'impianto in occasione di sagre patronali o feste organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti in Borgo San Dalmazzo.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DI TERZI

1. Solo in concomitanza dello svolgimento di manifestazioni sportive o di iniziative e/o manifestazioni varie indette dal Comune di Borgo San Dalmazzo o dal gestore, l'area o parte di essa sarà temporaneamente riservata a tale scopo e non fruibile dalla generalità degli utenti.
2. Sarà possibile accedere al campo per il gioco del calcio e alla pista di pattinaggio previa prenotazione da effettuarsi presso il gestore.
Al fine di garantire la necessaria alternanza, l'uso di tali impianti è limitato alla durata di 1 ora per ogni gruppo utilizzatore qualora altri gruppi ne abbiano fatta richiesta.
L'utilizzo della pista è sempre consentito per la pratica del pattinaggio libero.
3. Non è consentito l'utilizzo del campo per il gioco del calcio e della pista di pattinaggio oltre le ore 22,00; nei casi contemplati al precedente articolo 5 tale orario è posticipato alle ore 23,00.
4. Il campo per il gioco del calcio può essere contemporaneamente utilizzato da un numero massimo di 12 giocatori se di età superiore ad anni 14 e di 20 giocatori se di età inferiore. L'accesso al campo è consentito solamente a coloro che indossano calzature con suola liscia (scarpe da ginnastica).
5. Sulla pista di pattinaggio sono vietate la pratica dello skateboard e dell'hockey.
6. Quando per l'utilizzo della pista di pattinaggio da parte di gruppi organizzati aventi sede in Borgo San Dalmazzo si rende necessario ricorrere all'illuminazione artificiale, il Comune di Borgo San Dalmazzo si riserva di consentire l'assegnazione degli impianti previo il pagamento

di una tariffa approvata dall'Amministrazione comunale. In tal caso il concessionario corrisponderà al Comune una quota pari al 50% degli introiti tariffari percepiti.

7. Fanno carico agli utilizzatori ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

8. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive, sia da parte dei funzionari addetti al Servizio Sport quanto da altri dipendenti e/o funzionari incaricati dal Responsabile del Servizio stesso.

La Civica Amministrazione - ovvero il gestore - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

ARTICOLO 8 - GARANZIE

1. Il concessionario risponderà, nell'orario di apertura di cui al precedente articolo 5, direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione del contratto di concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'articolo 18, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'articolo 19.

4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con il contratto di concessione, dovrà garantire:

- la custodia del complesso, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
- la presenza stabile di personale addetto nell'intero arco orario di cui al precedente articolo 5 ed in occasione di ogni utilizzo dell'impianto;
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (servizi igienici);
- la realizzazione, con massimo tempismo, di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza previste dal presente disciplinare;
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero impianto, segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari e i correttivi e dispositivi di migioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

5. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi accessori (pulizie, ordinaria manutenzione, ecc.), fermo restando che in tal caso risponderà comunque sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi del contratto di concessione.

ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune:

1. la manutenzione straordinaria dell'impianto;
2. la fornitura dei materiali occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria, compreso il carburante necessario al funzionamento dei macchinari di cui al 2° comma del successivo articolo 11 (nel limite massimo di 10 litri settimanali);
3. eventuali interventi di rigenerazione dei terreni di gioco ed il rifacimento dell'intero manto erboso dell'area verde, nei tempi e con la frequenza ritenuti opportuni dall'Amministrazione comunale;

ARTICOLO 11 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Restano a carico del concessionario:

1. Ogni spesa riferita al chiosco eretto nell'ambito del compendio ricreativo relativa alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica e relativo traffico, gas metano e consumi idrici (Il concessionario dovrà provvedere alla stipula o alla volturazione dei relativi contratti di fornitura a proprio carico) e la manutenzione ordinaria di cui al successivo articolo 16 (eccetto la fornitura dei materiali necessari), comprese tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità degli impianti, oltre alla stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 22.
2. Per una migliore e più efficace manutenzione e pulizia delle aree di gioco e degli impianti, il Comune potrà mettere a disposizione del gestore attrezzature e macchinari di sua proprietà, che il concessionario avrà cura di impiegare esclusivamente per l'impianto avuto in gestione.
3. E' in facoltà del Comune sospendere la concessione qualora accerti che il concessionario non utilizzi l'impianto secondo i criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.
4. Sono parimenti a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto.
5. Il concessionario avrà l'obbligo di depositare annualmente al Comune il rendiconto finanziario della gestione dell'anno precedente.
6. E' compreso nelle spese indicate al primo comma il consumo elettrico relativo al funzionamento stabile di un'antenna per la diffusione del segnale wifi pubblico (approssimativamente quantificabile in circa 40 euro l'anno).

ARTICOLO 12 - COLLABORATORI E VOLONTARIATO

1. L'affidamento della gestione, di cui al presente disciplinare, attua il principio della partecipazione degli utenti alla organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dal presente disciplinare.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.
5. Il Comune si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune l'elenco di tutto il personale utilizzato e di comunicare tempestivamente ogni variazione allo stesso che dovesse intervenire.
6. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare al Comune il nominativo e il recapito telefonico del referente per l'impianto sportivo, al quale il Comune potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione.

7. Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ARTICOLO 13 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMESSE

1. Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse (esclusi quelli relativi alla pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fa capo al promotore) sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

ARTICOLO 14 - PROGRAMMA, CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. Il calendario e l'orario di fruizione dell'impianto sono stabiliti dal Concessionario previo assenso del Comune.
2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell'impianto in luogo ben visibile al pubblico.
3. L'assegnazione degli spazi nell'ambito dell'impianto è di esclusiva competenza del concessionario.

ARTICOLO 15 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia dell'intero complesso. Al Comune devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.
2. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
3. L'impianto può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria, essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal Comune a mezzo di personale preposto.
4. Tutto il personale operante nell'impianto e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

ARTICOLO 16 - MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero impianto per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, aree e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del Comune.
3. La manutenzione straordinaria (opere e interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del Comune che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Comune ed eseguire gli stessi sotto la direzione dell'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dal Comune entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere citate. Ogni modifica agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria - a cura e spese del concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni fatto e ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 17 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. L'impianto, gli arredi, le attrezzature e i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
2. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al Comune dell'intero impianto.
3. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.
4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il Comune può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

ARTICOLO 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- chiusura ingiustificata dell'impianto, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
 - esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - cessione della concessione;
2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ARTICOLO 19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.
2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.
3. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
4. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto di cui all'articolo 17 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
- a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
 - b) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto;
 - c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - d) uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o da disposizioni emanate dal Comune.
2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell'impianto, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.
3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ARTICOLO 21 - DIRITTO DI RECESSO

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni, e comunque avuto riguardo ad eventuali campionati in corso di svolgimento nell'impianto. In tal caso al concessionario non sarà riconosciuto alcun indennizzo o corrispettivo.
2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto di concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile.
3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui ricorrano gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto.
4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 22 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ'

1. La gestione del servizio si intende esercitata sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità del concessionario.
2. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di fruitori, dipendenti, collaboratori, personale volontario e fornitori

nel corso della convenzione.

3. Qualora si realizzino direttamente o indirettamente attività economiche collaterali, il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

4. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a. l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
- b. che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli utenti, gli amministratori ed il personale del Comune di Borgo San Dalmazzo e gli altri soggetti che possono avere accesso all'impianto;
- c. l'estensione ai danni derivanti al Comune di Borgo San Dalmazzo o a terzi da incendio di cose del gestore o dallo stesso detenute.

5. I massimali relativi alla polizza di cui sopra - approvati dall'Amministrazione comunale - dovranno essere determinati in relazione alle possibili ipotesi di rischio connesse alle attività poste in essere nell'ambito del complesso avuto in concessione.

6. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nell'impianto, tenendo sollevato il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 24 - DANNI E AMMANCHI

1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che il Comune riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. Il concessionario potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 25 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che all'ingresso dell'impianto deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il tariffario per l'utilizzo degli impianti. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere in visione al concessionario, ovvero al Comune, copia della presente convenzione.

2. Il Comune, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per le attività oggetto del servizio, il concessionario assume la qualifica di incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

In tale qualifica il concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 27 - CLAUSOLA EX ART. 2 COMMA 3 DEL D.P.R. 16.4.2013, N° 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 30.3.2001, N° 165)

1. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo. Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni".

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE EVENTUALI

1. Per qualsiasi controversia eventualmente insorgente tra le parti sarà competente il Foro di Cuneo.

ARTICOLO 29 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le spese relative al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.

2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Borgo San Dalmazzo, presso l'impianto sportivo oggetto del presente disciplinare; presso tale domicilio la Civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al contratto di concessione.

ELENCO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Mansioni di carattere generale

- a) assicurare nei terreni da gioco la sistemazione e successiva rimozione delle reti, segnali, aste per le bandierine del calcio d'angolo, panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla civica amministrazione;
- b) curare il ricovero, qualora richiesto, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dopo il loro utilizzo;
- c) garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali;
- d) verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti del complesso avuto in concessione;
- e) verificare, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza;
- f) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni guasto o disservizio, quando questi esulino dalla competenza del concessionario;
- g) verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti.

Pulizia impianto

- a) provvedere all'acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature;
- b) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l'esigenza, degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire il decoro e l'igiene dell'intero impianto;
- c) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
 - i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
 - i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
 - i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

Gestione spazi verdi e campi in terra stabilizzata

il concessionario dovrà:

- a) effettuare con regolarità gli interventi necessari al mantenimento in efficienza di tutte le aree e strutture comprese nel compendio ricreativo, comprese le aree verdi;
- b) garantire la puntuale esecuzione del taglio e dell'annaffiatura del manto erboso;
- c) provvedere alla sistemazione dei cartelloni pubblicitari, autorizzati dalla civica amministrazione con apposito separato provvedimento, e dei cartelloni indicatori che si rendessero necessari all'interno dell'impianto;

ALLEGATO "A"


IMPIANTO RICREATIVO COMUNALE DI VIA TESORIERE

Il complesso ricreativo comunale oggetto della presente convenzione è costituito dai seguenti impianti:


Beni immobili

- a) campo da calcetto avente una superficie di metri quadrati 1.200, dotato di impianto di irrigazione automatica, n.2 porte, recinzione laterale, impianto di illuminazione pubblica
- b) pista di pattinaggio con fondo in calcestruzzo trattato al quarzo, avente una superficie di metri quadrati 1.032, dotato di porte, recinzione di protezione in legno, impianto di illuminazione notturna
- c) area verde di 6.900 metri quadrati dotata di:
 - n.1 fontana
 - n.20 panchine
 - n.2 tavoli con panche e pergolati
 - n.14 cestini portarifiuti
 - impianto di illuminazione pubblica
 - recinzione laterale in legno
- d) basso fabbricato di metri quadrati 81 (come da planimetrie allegate) comprendente
 - n.1 locale ad uso ricovero attrezzi per la manutenzione delle aree,
 - n.1 locale destinato ad accogliere i quadri elettrici e le centraline per l'irrigazione automatica,
 - n.1 locale ad uso bar con relativo sgombero e servizio igienico dotato di antibagno.


PIANTA



SEZIONE A - A'



PROSPETTO



PROSPETTO

